

DELIBERA CONTRIBUTIVA FISE 2020

Approvata dal Consiglio di Presidenza del 28 gennaio 2020

SEZIONE II

NORME GENERALI

I dati utili al calcolo del contributo devono essere riferibili all'attività prevalente per cui l'azienda aderisce, intendendo per essa sia quella specifica che tutte quelle ad essa strumentali.

Il mancato invio della documentazione necessaria alla determinazione dei contributi associativi costituisce inadempienza agli obblighi associativi.

In caso di mancato invio della documentazione inerente il conteggio dei contributi entro le scadenze previste, ovvero anche successivamente all'interno di una attività di verifica, gli uffici FISE provvederanno autonomamente all'acquisizione dei dati utili (p.e. visura camerale dei bilanci, etc.), imputando alle aziende inadempienti il rimborso delle spese amministrative sostenute.

Qualora il Bilancio o gli altri documenti utili per il calcolo del contributo non fossero disponibili o non utilizzabili, gli Uffici della FISE calcoleranno la contribuzione dovuta in acconto per l'anno di riferimento, in base all'ultimo contributo annuale determinato su parametri certi, salvo successivo conguaglio.

La quota associativa minima potrà essere aggiornata, di norma ogni due anni, sulla base della variazione dell'indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività con arrotondamento all'euro superiore. Le imprese tenute al pagamento del contributo minimo verseranno il contributo in un'unica soluzione entro il 31 marzo.

Gli Organi direttivi dei Raggruppamenti merceologici possono:

- proporre modifiche al sistema contributivo di Settore, anche temporanee;
- adottare politiche incentivanti per un periodo transitorio al fine di favorire lo sviluppo associativo.

Le misure di maggior favore possono anche prevedere, per un periodo limitato, valori al di sotto della quota contributiva minima.

Sia le modifiche strutturali che i regimi agevolati, dovranno essere ratificati dal Consiglio di Presidenza FISE.

Riguardo la disciplina del rapporto associativo, esso:

- ✓ decorre dal giorno in cui viene accolta la domanda di adesione, previo pagamento del contributo associativo dovuto per l'anno di adesione in corso, come di seguito specificato;
- ✓ dura fino al 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di accoglimento di cui al precedente punto (es. con accoglimento nel corso dell'anno 2020, la prima scadenza sarà il 31 dicembre dell'anno 2022) e si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio qualora non venga dato formale atto di dimissioni con lettera raccomandata o PEC almeno 3 mesi prima della scadenza.

In caso di dimissioni durante il primo periodo di adesione, il contributo è comunque dovuto fino alla prima scadenza.

In caso di dimissioni successive alla prima scadenza del rapporto associativo e presentate nei termini di cui sopra, in considerazione degli effetti del rinnovo biennale, l'azienda è tenuta al pagamento della contribuzione in base alle seguenti casistiche:

- con scadenza del rapporto associativo al 31 dicembre dello stesso anno delle dimissioni, è dovuta la quota associativa per il solo anno in corso;

- qualora la scadenza del rapporto associativo fosse al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state presentate le dimissioni, l'azienda sarà tenuta al pagamento delle quote associative per entrambi i due anni.

Per quanto attiene le quote contributive dei nuovi associati, in caso di adesione nel corso del primo semestre dell'anno di esercizio, il contributo da versare sarà dell'intero importo calcolato sulla base dei parametri previsti per il settore di appartenenza; le aziende che aderiranno nel corso del secondo semestre verseranno il 50 % dell'intero importo associativo.

Fermo restando che il contributo minimo dovrà essere versato in un'unica soluzione, indipendentemente dal semestre di adesione.

* * *

MODALITA' DI PAGAMENTO E DIRITTO DI VOTO

AZIENDE DIRETTAMENTE ASSOCIATE RIFERIBILI AI RAGGRUPPAMENTI MERCEOLOGICI DI FISE

Gli importi annuali fissi e il minimo contributivo sono dovuti in un'unica soluzione entro il 31 Marzo di ciascun anno.

Tutti gli altri importi annuali diversi da quello fisso o dal minimo contributivo sono dovuti in due soluzioni:

- ✓ **ACCONTO:** entro il 31 marzo pari al 50%;
- ✓ **SALDO:** entro il 30 settembre pari al 50%

ASSOCIAZIONI IN REGIME CONVENZIONALE

Gli importi contributivi delle Associazioni sono dovuti nei termini stabiliti nelle singole Convenzioni nelle quali sono riportate anche le norme per la gestione delle morosità e degli eventuali contenziosi.

Il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo è subordinato al regolare ottemperamento alle delibere contributive delle specifiche Convenzioni.

Al fine di poter esercitare il diritto di voto in Assemblea, ferma restando l'attribuzione dei voti spettanti sulla base dei contributi dovuti e versati l'anno precedente, l'impresa e l'Associazione in convenzione devono aver ottemperato anche al pagamento dell'acconto dovuto per l'anno in corso.

Qualora l'Assemblea si svolga in data antecedente la scadenza della prima rata di acconto, i voti spettanti saranno attribuiti sulla base dei contributi dovuti e versati l'anno precedente.

* * *

Per le norme riguardanti la gestione delle morosità ed eventuali contenziosi si precisa quanto segue:

In caso di mancato versamento delle quote associative entro 12 mesi dalla scadenza dei termini di cui sopra, l'impresa è formalmente costituita in mora con lettera di diffida R/R o PEC ed è tenuta al versamento di una maggiorazione contributiva pari al 10% della quota dovuta e non corrisposta.

Il rapporto associativo è quindi sospeso, insieme alla temporanea sospensione anche del diritto alle prestazioni associative, con conseguente attivazione delle procedure legali per il recupero, anche in via giudiziaria, dei contributi e delle maggiorazioni dovute.

Decorsi ulteriori 12 mesi dalla scadenza del termine di versamento, l'impresa risultante ancora parzialmente o totalmente morosa è espulsa dalla Federazione.

* * *

Per quanto non specificatamente previsto in questa delibera, si fa riferimento alle norme dello Statuto FISE e degli Statuti/Regolamenti dei Settori, alle Convenzioni di adesione nonché a quanto indicato nelle domande di adesione.